

3 306 19/01/2023

0,00 TJQ23L000306000LC
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

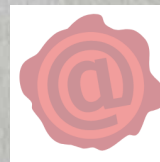
ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TJQ



stefano
corso
19.01.2023
10:50:36
GMT+01:00





Associazione RISCATTI ONLUS - ODV

Verbale Assemblea Straordinaria del giorno 15 Gennaio 2023

In data 15/01/2023 si è costituita l'assemblea straordinaria dell'associazione RISCATTI ONLUS alla presenza dei soci:

Stefano Corso, Amedeo Francesco Novelli, Maria Severina Ciampolillo, Donatella Codonesu, Andrea Picchio, Giangiacomo Rocco di Torrepadula, Rossana Vita Morese, Lara Frassine.

Sono inoltre presenti tre deleghe di: Federica Balestrieri delega Novelli, Grazia Giannetta delega Ciampolillo e Francesca Vozzolo delega Codonesu.

L'Assemblea designa Ciampolillo come segretario di Assemblea per la verbalizzazione.

Il Presidente, assunta la validità dell'assemblea ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, attraverso la rilevazione delle presenze procede come previsto ai punti dell'OdG:

1. Approvazione modifiche statutarie richieste dall'ufficio RUNTS;

Punto 1: Approvazione modifiche statutarie richieste dell'ufficio RUNTS

L'Assemblea esprime la volontà di dare seguito alla richiesta di "revisione dello statuto dell'Organizzazione di volontariato ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)" pervenuta dal relativo ufficio RUNTS in 28/11/2022 e quindi intende apportare le modifiche richieste per il suo buon esito.

Il presidente procede alla lettura della proposta di modifica dello Statuto.

L'Assemblea ribadendo la volontà di voler acquisire la qualifica di ODV ai sensi della vigente normativa in materia

con voto unanime, delibera:

1. di approvare integralmente lo Statuto allegato al presente verbale;
2. di conferire mandato al rappresentante legale di registrare il presente verbale insieme allo Statuto ad esso allegato con le modifiche approvate in questa sede presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate e di presentare la documentazione prodotta all'Ufficio del RUNTS, funzionale al buon

Handwritten signature

Handwritten initials



esito dell'iscrizione nella sezione "Organizzazioni di volontariato" del Registro Unico nazionale del Terzo settore;

3. di conferire mandato al rappresentante legale di procedere nel caso di ulteriori ed eventuali richieste dell'Ufficio del RUNTS ad integrazioni documentali/modifiche statutarie comunque funzionali al buon esito dell'iscrizione nella sezione "Organizzazioni di volontariato" del Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

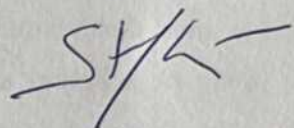
Allegato: Statuto Associazione RISCATTI ODV

15/01/2023

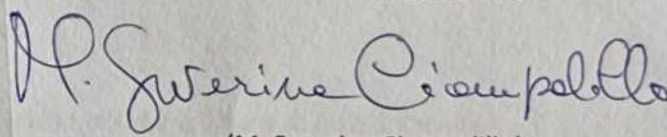
Milano, 15/11/2022

Letto e sottoscritto

PRESIDENTE


(Stefano Corso)

SEGRETARIO


(M. Severina Ciampolillo)

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE I
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Roma 3
Settebagni

N. 306

3
19/01/2023

ESENTE

IL DIRIGENTE



STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DI TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

"Riscatti ODV"

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita, l'associazione denominata "Riscatti ODV" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. La dizione Organizzazione di Volontariato e l'acronimo ODV sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

- favorire l'integrazione e l'inclusione sociale di coloro che sono maggiormente colpiti dalle ingiustizie e dagli squilibri del modello di sviluppo dominante;
- promuovere la solidarietà a favore delle persone in stato di bisogno;
- sensibilizzare i cittadini e la pubblica amministrazione sui problemi sociali in particolare di chi vive una condizione di emarginazione e fragilità;
- valorizzare ogni iniziativa privata e pubblica volta a migliorare lo stato sociale delle persone;

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2,

5/5

1951



2. In pa

3. Le at

in mod

enti ass

Art. 4 -

1. L'ass

purché

6 del

l'indivi

Art. 5 -

1. L'ass

al fine

traspa

Art. 6 -

1. Pos

finalit

2. L'as

senza

nume

3. Il r

dal Co

4. I so

- i

d

- i

le

lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

2. In particolare l'associazione si propone di:

- creare attraverso l'arte, in particolar modo la fotografia e il teatro, e la cultura occasioni di "riscatto";
- favorire percorsi di formazione e di reinserimento nel mondo del lavoro delle persone "escluse";
- organizzare iniziative di solidarietà per favorire un aiuto concreto e un sostegno materiale alle persone in difficoltà;
- erogare premi e borse di studio alle persone meritevoli in stato di bisogno;

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:
 - i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal

Consiglio Direttivo;

i soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta (60) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta (60) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo ed entro la scadenza stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento

in cui la
obbligaz
3. L'asso
sociali p
4. La per
5. La del
al sogge
all'Assem
Presiden

6. L'Asser
portati a

Art. 9 - A

1. L'attiv
neppure
2. Le pre
dal bene
documen
Consiglio
subordin

Art. 10

1. Gli org
a) L'A
b) il
c) il

2. Gli or
3. I con
essere r
dello sv

Art. 11

1. L'ass
pluralis
2. L'Ass
luogo f
socio ha
3. Agli
cinque
Enti di
4. L'Ass

in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;

2. Gli organi sociali, ha la durata di tre (3) esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.

3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli Enti di Terzo Settore associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque (5), in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti di Terzo Settore associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

5. I soci possono farsi r
Ciascun associato può n
6. Non può essere con
sociale.

7. Sono ammessi al voto
Art. 12 - Competenze

1. L'Assemblea ordinaria
- a) eleggere e revoca
 - b) approvare il bil
 - c) deliberare in m
conseguenti azio
derivanti da loro
 - d) deliberare, quan
di adesione all'a
garanzia di cont
 - e) ratificare i prov
motivi di urgenz
 - f) approvare even
 - g) deliberare sugli
competenza.
2. L'Assemblea straord
- a) deliberare sull
 - b) deliberare lo s

Art. 13 - Convocazioni

1. L'Assemblea è cor
all'anno, e comunque
2. L'Assemblea si riun
da almeno un decimo
Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è con
scritta dell'avviso di
che accerti la ricezio
contenere l'indicazio
dell'adunanza.

Art. 14 - Validità de

1. L'Assemblea ordin
metà più uno degli a
sia il numero degli a

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- c) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
- d) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- f) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Ass
associa
3. L'Ass
scioglin
4. Fatt
presenz
- soci e il
5. In ca
- quarti (
6. L'Ass
metodo
- accerta
- di disc
7. All'a
- sottos
8. I co
- del bil
- loro re
9. Gli
- dalle m
10. I
- decisi
11. È
- conse
12. D
- Segre
- trasc
- soci.
- Art.
1. Il
- rapp
- rapp
- Terz
2. E
- dell
3. Il
- elet
- e il

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
8. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
11. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.
12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

4. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

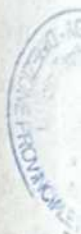
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
- g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- h) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea

5/4/5



o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
2. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
3. Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.
7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
8. Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o videoconferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

Il Consiglio Direttivo è l'organo di vertice della società e ha il compito di definire la strategia e di approvare il bilancio. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre membri, di cui almeno uno deve essere un azionista. Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal presidente o da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di definire la strategia e di approvare il bilancio. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre membri, di cui almeno uno deve essere un azionista. Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal presidente o da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di definire la strategia e di approvare il bilancio. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre membri, di cui almeno uno deve essere un azionista. Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal presidente o da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di definire la strategia e di approvare il bilancio. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre membri, di cui almeno uno deve essere un azionista. Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal presidente o da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di definire la strategia e di approvare il bilancio. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre membri, di cui almeno uno deve essere un azionista. Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal presidente o da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di definire la strategia e di approvare il bilancio. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre membri, di cui almeno uno deve essere un azionista. Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal presidente o da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di definire la strategia e di approvare il bilancio. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre membri, di cui almeno uno deve essere un azionista. Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal presidente o da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il registro dei volontari.

2. I libri di cui sopra, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 20 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di vertice della società per azioni, costituito da un numero di amministratori non inferiore a tre e non superiore a venti, eletti dall'Assemblea Generale. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di rappresentare la società nei rapporti con i terzi, di approvare il bilancio, di deliberare sulla distribuzione degli utili e sulla costituzione di riserve, di approvare le deliberazioni dell'Assemblea Generale e di vigilare sull'amministrazione della società.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto da un amministratore, detto Presidente del Consiglio, eletto dall'Assemblea Generale. Il Presidente del Consiglio ha il compito di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio, di rappresentare la società nei rapporti con i terzi e di vigilare sull'amministrazione della società.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria. Le riunioni ordinarie si svolgono almeno una volta al mese, mentre le riunioni straordinarie si svolgono quando necessario. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice, salvo che per le deliberazioni che richiedono la maggioranza qualificata.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più amministratori, o a un comitato di amministratori, il compito di rappresentare la società nei rapporti con i terzi e di vigilare sull'amministrazione della società.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'amministrazione della società e della gestione degli affari della società. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a rendere conto della sua gestione all'Assemblea Generale.

mercato;

- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 21 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23 - Assicurazione dei volontari

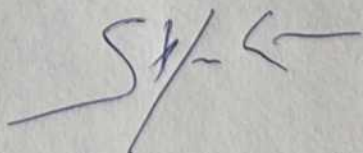
1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 23 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 24 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



1. The first section of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work done during the year. It is divided into two parts: the first part deals with the general situation and the second part deals with the progress of the work done during the year.

2. The second section of the report deals with the results of the work done during the year. It is divided into two parts: the first part deals with the results of the work done during the year and the second part deals with the results of the work done during the year.

3. The third section of the report deals with the conclusions of the work done during the year. It is divided into two parts: the first part deals with the conclusions of the work done during the year and the second part deals with the conclusions of the work done during the year.

4. The fourth section of the report deals with the recommendations of the work done during the year. It is divided into two parts: the first part deals with the recommendations of the work done during the year and the second part deals with the recommendations of the work done during the year.

5. The fifth section of the report deals with the summary of the work done during the year. It is divided into two parts: the first part deals with the summary of the work done during the year and the second part deals with the summary of the work done during the year.